



COMUNE DI PREDAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

Regolamento comunale di Polizia Urbana

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 15 dd. 14.06.2005

Entrato in vigore il 28.06.2005



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1: Finalità	3
Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.....	3
Art. 3: Concessioni ed autorizzazioni	3
Art. 4: Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni.....	4
Art. 5: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie	4
TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE	5
Art. 6: Spazi ed aree pubbliche.....	5
Art. 7: Luminarie, addobbi, drappi e festoni senza fini pubblicitari.....	5
Art. 8: Occupazione con elementi di arredo	6
Art. 9: Occupazioni per comizi e raccolta firme.....	6
Art. 10: Atti vietati su suolo pubblico	7
Art. 11: Materiale pubblicitario abusivo e pubblicità/propaganda sonora.....	8
TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	8
Art. 12: Marciapiedi e portici	8
Art. 13: Manutenzione degli edifici e delle aree.....	8
Art. 14: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....	9
Art. 15: Patrimonio pubblico o privato e arredo urbano.....	9
Art. 16: Nettezza del suolo e dell'abitato	10
Art. 17: Sgombero neve	11
Art. 18: Alberi, rami e siepi.....	12
Art. 19: Pulizia fossati.....	13
Art. 20: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.....	13
Art. 21: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali	13
Art. 22: Esposizione di panni e tappeti.....	13
TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE	14
Art. 23: Ripari ai pozzi, cisterne e simili.....	14
Art. 24: Oggetti mobili.....	14
Art. 25: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	14
Art. 26: Accensioni di fuochi	14
Art. 27: Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi	15
Art. 28: Utilizzo di strumenti musicali.....	15
Art. 29: Attività produttive ed edilizie rumorose.....	16



Art. 30: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.....	18
Art. 31: Uso dei dispositivi antifurto.....	18
Art. 32: Rumori molesti da veicoli a motore	18
Art. 33: Sosta o fermata di veicoli a motore.....	19
Art. 34: Circolazione e sosta delle auto-caravan e roulotte.....	19
Art. 35: Sosta delle carovane di nomadi.....	19
TITOLO 5: ANIMALI.....	20
Art. 36: Animali di affezione.....	20
Art. 37: Custodia e tutela degli animali.....	20
Art. 38: Cani.....	20
Art. 39: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato	21
TITOLO 6: VARIE.....	21
Art. 40: Spargimento liquami.....	21
Art. 41: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.....	22
Art. 42: Accattonaggio.....	22
Art. 43: Artisti di strada ed esercizio di mestieri girovaghi.....	23
Art. 44: Divieto di campeggio libero	23
Art. 45: Contrassegni del Comune.....	23
TITOLO 7: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	24
Art. 46: Abrogazioni di norme.....	24
Art. 47: Entrata in vigore e ricorsi.....	24
Art. 48: Norma finale.....	24



TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto delle norme speciali vigenti e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la qualificazione dello stesso, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità comunale per situazioni contingenti, relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente ed i relativi ordini emessi dagli addetti di Polizia municipale o altri uffici comunali, limitatamente alle relative competenze ed in esecuzione delle stesse.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Ambito di applicazione

- 4) La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, di proprietà privata ma gravata di servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico- culturale- religioso insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica e tutela del decoro urbano e dell'ambiente.
- 5) Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività o non salvaguardino la convivenza civile.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della L.R. 1/1993 e della L.R. 7/2004.

Art. 3: Concessioni ed autorizzazioni

- 1) Quando a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica autorizzazione e/o concessione, questa deve essere richiesta, con istanza a norma di legge indirizzata al Sindaco o agli uffici comunali, secondo le rispettive competenze: l'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si



intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

- 2) Le concessioni e/o autorizzazioni avranno validità variabile determinate dall'uso e dall'utilizzazione delle stesse e verranno rilasciate dagli uffici competenti in forma scritta; possono essere rinnovate previa richiesta dell'interessato.
- 3) Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato le concessioni e/o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 4: Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi ambientali e tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 4) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate od alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione stessa, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
- 5) Qualora alla violazione di norme di Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino; ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà o ne è curatore, come previsto dalla Legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 6) Se la violazione ha recato danni al patrimonio comunale il Sindaco può ordinare, al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, il ripristino dello stato dei luoghi o la eliminazione delle conseguenze dannose entro congruo termine; in caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti interventi d'ufficio, avvalendosi di personale comunale o di ditta all'uopo individuata, addebitando le spese agli interessati inadempienti.
- 7) Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 5: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per violazioni alle norme del presente regolamento sono stabilite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso con delibera della Giunta Comunale e potranno essere aggiornate con Deliberazione della stessa entro gli



importi minimo e massimo stabiliti dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) art. 16.

- 2) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nei singoli articoli.
- 3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione; detti obblighi quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente o nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso, in tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 4) Gli introiti delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento sono incassate dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 7: Luminarie, addobbi, drappi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Fatte salve le iniziative dell'Amministrazione Comunale, non è richiesta la preventiva autorizzazione per la collocazione di luminarie, addobbi, drappi e festoni senza fini pubblicitari lungo le strade sulle facciate degli edifici o su aree private, da parte di privati interessati, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e in occasione di cerimonie religiose, civili e militari per tutta la loro durata, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Gli allestimenti possono essere realizzati a condizione che non si creino situazioni di precarietà; è in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, gli addobbi, i drappi ed i festoni, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 2,20 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi; non devono comunque avere sporgenze laterali su marciapiedi e/o strade che ne impediscano il regolare uso delle stesse e ridurre la visibilità del traffico.



- 4) Sono vietati i posizionamenti di luminarie, addobbi, drappi e festoni su aree ed impianti comunali se non preventivamente autorizzati; sui segnali stradali e sui loro sostegni e/o in modo tale da occultarne la vista.
- 5) E' vietata l'installazione di luminarie, addobbi, drappi e festoni lungo le strade o in vista di esse che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano ingenerare confusione, disturbo, abbagliamento visivo o distrarne l'attenzione con il conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione agli utenti della strada.
- 6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione delle luminarie, addobbi e festoni, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti 1), 2), 3), 4) 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8: Occupazione con elementi di arredo

- 1) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio vasi ornamentali e fioriere) a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- 2) Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1 anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via o piazza in cui risiedono.
- 3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, deve essere corredata di idonea documentazione anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e le durata della medesima; l'occupazione sarà autorizzata dall'Amministrazione Comunale in base alle normative di occupazione del suolo pubblico vigenti (es. Cosap).
- 4) L'occupazione abusiva, fatto salvo le violazioni delle normative di occupazione di suolo pubblico ed edilizie, comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9: Occupazioni per comizi e raccolta firme

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e/o di altre manifestazioni concomitanti. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 10 (dieci) giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
- 2) Con specifico provvedimento l'Amministrazione comunale individua i luoghi per l'occupazione ed i termini temporali della stessa.
- 3) L'occupazione abusiva, fatto salvo le violazioni ad altre normative di legge, comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art. 10: Atti vietati su suolo pubblico**

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a. lavare i veicoli o parti di essi;
 - b. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, dare molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche;
 - f. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i. abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - j. scrivere o disegnare o comunque imbrattare la sede stradale con vernici o pitture varie.
- 2) È altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 3) Nelle piazze, sulle vie e lungo i pubblici passaggi e in qualunque luogo pubblico sono proibiti, salvo autorizzazione comunale per particolari manifestazioni:
 - a. i giochi della palla e del pallone e simili, delle bocce, dell'uso dei pattini e di altri acceleratori di velocità e altri che siano pericolosi o incomodi ai passanti;
 - b. le grida e gli schiamazzi che possano offendere la decenza dei cittadini e turbare la pubblica tranquillità;
 - c. il lancio di materiale esplosivo e pirotecnico, di pietre, di palle di neve o di altri oggetti che possano recare spavento o molestia ai passanti.
- 4) La violazione di cui al comma 1, punti a) e c), comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
- 5) Le violazioni di cui al comma 1, punti b) d) f) h) i) e j) e al comma 3), comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Le altre violazioni di cui al comma 1, punto e) e g) e al comma 2, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art. 11: Materiale pubblicitario abusivo e pubblicità/propaganda sonora**

- 1) Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma che contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati o per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti al Comune e/o al Servizio Affissioni Pubblicità.
- 2) La pubblicità/propaganda sonora è autorizzata dall'Amministrazione Comunale previa richiesta preventiva dell'interessato che dovrà essere fatta almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della propaganda/pubblicità stessa indicando il giorno e/o i giorni per cui si chiede l'autorizzazione. La pubblicità/propaganda sonora può essere concessa dal Comune in rispetto degli orari diurni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 purché il tono (suono) dell'amplificazione sia moderato. Non sarà in alcun modo autorizzata la propaganda sonora fuori dagli orari sopra indicati.
- 3) La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi dovranno essere tacitate, eliminate o rimosse immediatamente a cura dei responsabili; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi.
- 4) La violazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, fatto salvo le violazioni ad altre normative di legge comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Art. 12: Marciapiedi e portici**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a. Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con veicoli a motore ed a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; è autorizzato il transito di biciclette e cicli spinti a mano.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13: Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al **rifacimento della**



- tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
 - 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
 - 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita condotta delle acque bianche. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
 - 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
 - 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
 - 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
 - 8) Le violazioni di cui ai commi 1) 2) 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
 - 9) Le violazioni di cui ai commi 3) 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi e non creare nocimento alle altre persone.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15: Patrimonio pubblico o privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada;
 - c. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, segnali stradali provvisori, transenne, fioriere ed altre attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. collocare o far collocare su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, segnali stradali o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti



- messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea, rilasciata dal Sindaco, con obbligo di rimozione.
- 2) Sui muri, sulle porte e sugli infissi esterni degli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato:
 - a. apporre o disegnare scritte, segni o figure di vario genere, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
 - b. collocare o far collocare locandine o manifesti contenenti messaggi di qualunque natura.
 - 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 16: Nettezza del suolo e dell'abitato

Rifiuti

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali,

- 1) è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2) A garanzia dell'igiene ed alla tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori in dotazione. all'uopo collocati per la raccolta preposta; qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori.
- 3) È vietato immettere nei contenitori materiali non previsti dalla normativa specifica.
- 4) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti dall'Amministrazione Comunale; tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- 5) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, imballaggi, erba e ramaglie, o altri oggetti ingombranti, devono essere conferiti presso il centro di recupero materiale ingombrante per utenze domestiche, C.R.M. (ora sito in loc. Gac') nelle ore e nei modi previsti dall'Amministrazione Comunale selezionando per tipologia i rifiuti ed immettendoli negli appositi "scarrabili" all'uopo predisposti.
- 6) È vietato depositare all'interno dei contenitori macerie provenienti da lavori edili, nonché rifiuti pericolosi o rifiuti tossici-nocivi residui di lavorazioni artigianali o industriali che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Comportamenti vietati a salvaguardia della nettezza urbana

- 7) È vietato battere tappeti, coperte od altro da balconi, finestre o terrazze prospicienti la pubblica via, tale attività dovrà essere eseguita in altri spazzi interni od esterni all'edificio senza recare nocimento ad altre persone.
- 8) È vietato distribuire e/o gettare cibo agli animali sulla pubblica via e/o piazze comunali.



- 9) È vietato il volantinaggio nella forma del lancio del materiale, della distribuzione sui parabrezza delle auto in sosta e della distribuzione a plichi su muretti, panchine, cabine telefoniche ed altro luogo esposto alla pubblica fede ad eccezione del deposito negli esercizi pubblici previa autorizzazione del titolare.
- 10) È vietato lanciare o collocare su veicoli in sosta su suolo pubblico o aperto al pubblico transito volantini, fogli e materiale pubblicitario in genere, nonché distribuire tale materiale in prossimità o all'interno di intersezioni stradali ancorché, al di fuori della carreggiata, quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare; il volantinaggio nelle aree e nei modi permessi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- 11) È vietato lasciare insegne, tavole, lastre di marmo e simili in condizioni di abbandono e indecorose.
- 12) È vietato, ancorché autorizzati, dipingere, verniciare o lubrificare vetrine, porte, cancellate, muri o altri manufatti ubicati su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o comunque aggettanti sulle aree medesime senza opportunamente ripararle per non creare nocimento al suolo pubblico e segnalarle a tutela di chi ivi transita.
- 13) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, all'art. 13 del Regolamento comunale per il funzionamento del mercato ambulante a posto fisso ed itinerante, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 14) È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 15) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 16) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 17) Fatte salve le sanzioni previste dalle Leggi speciali in materia, le violazioni di cui ai commi 1) 2) 3) 4) 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.
- 18) Le violazioni di cui ai commi 7), 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) e 16) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 17: Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.



- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose; in caso di oggettiva impossibilità delimitando l'area interessata.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve e il ghiaccio rimossi da cortili o altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.
- 5) È vietato accumulare / ammassare neve o ghiaccio a ridosso delle campane di raccolta differenziata dei rifiuti, o in modo tale da precludere la vista di segnali stradali e cartelli viari. Uguale divieto è esteso nei confronti degli idranti antincendio.
- 6) È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18: Alberi, rami e siepi

- 1) I rami e le siepi non devono invadere aree soggette a pubblico transito; se sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,00, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; ramificazioni e fogliame che non limitano in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
- 3) I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito, fatte salve le dovute autorizzazioni forestali, devono rimuovere gli alberi rinsecchiti o parti di questi o comunque lesionati che possano cagionare un pericolo pubblico.
- 4) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 e trasportati a cura degli stessi nei modi e nelle aree predisposte dall'Amministrazione Comunale (ora area locata in zona Gac').
- 5) Nelle aree del centro abitato è fatto obbligo ai proprietari di giardini, orti e prati di procedere allo sfalcio degli stessi almeno una volta all'anno. Il Sindaco, in presunzione di pericolo per la pubblica incolumità, con apposita ordinanza potrà estendere tale obbligo anche alle aree limitrofe ai centri abitati. In caso di inottemperanza il Comune provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art. 19: Pulizia fossati**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) È vietato l'abbandono, nelle adiacenze degli esercizi pubblici e relativi spazi di pertinenza, di residui di consumazioni, di bottiglie, bicchieri, lattine, cocci, mozziconi e simili, carte e cartoni e simili. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono collocare all'interno dei locali e negli spazi esterni di pertinenza appositi contenitori di rifiuti nonché provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22: Esposizione di panni e tappeti

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento all'art. 13 comma 7, è vietato stendere od esporre panni o tappeti fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo, nonché esporre panni e tappeti sudici, logori che possano essere contrari alla nettezza o al pubblico decoro.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.



TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 23: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne, le concimaie e le vasche, costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 450,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 24: Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 450,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento all'art. 13 comma 11 e comma 12, è fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26: Accensioni di fuochi

- 1) È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. È autorizzata la bruciatura di prati e/o scarpate per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica solo previa autorizzazione



- comunale o forestale nonché il nulla osta del locale Comando VV.F. che presenzierà alla bruciatura.
- 2) È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 50 m dai luoghi indicati dall'art. 52 comma 2 del TULPS, ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a m 50 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
 - 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
 - 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private purché non rechino molestia con fumi o vapori al vicinato e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
 - 5) Per particolari manifestazioni, con apposita ordinanza sindacale, è autorizzata l'accensione di fuochi previo nulla osta del Comando VV.F. che presenzierà all'accensione degli stessi.
 - 6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
 - 7) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27: Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi

- 1) Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzioni di incendi e dalle norme speciali in materia, è fatto divieto di:
 - a. Detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per i fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale o esercizio.
 - b. I proprietari di edifici dovranno far pulire le canne fumarie, a pena di esecuzione d'ufficio a cura e spese del trasgressore con le modalità e la frequenza previste dal vigente Regolamento comunale per l'esercizio di spazzacamino e in ottemperanza alle norme provinciali.
 - c. Per ragioni di sicurezza e onde evitare disturbi al vicinato, chi fa uso di combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi ha l'obbligo di provvedere ad idonea pulizia delle canne fumarie onde evitare che corpi estranei impediscano la regolare fuoriuscita di gas prodotti dalla combustione.
 - d. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi in materia, le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti alla normativa.

Art. 28: Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 7.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.



- 2) Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto il divieto di cui ai commi precedenti vige dalle ore 23,00 alle ore 7,00.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00; il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 29: Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente:
 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00, nel periodo estivo dall'1 luglio al 31 agosto, salvo precise deroghe accordabili dall'Autorità Comunale;
 - dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle ore 13 alle 20.00 nel rimanente periodo dell'anno salvo specifiche deroghe accordabili dall'Autorità Comunale.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.
- 4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 5) Non è consentito l'uso di strumenti musicali o di impianti o apparecchiature con emissioni sonore all'interno di esercizi pubblici o locali di ritrovo o intrattenimento, anche privati, ubicati in edifici destinati prevalentemente ad abitazione o ad essi contigui, salvo che non siano stati adottati efficaci interventi di insonorizzazione per ridurre le emissioni sonore e limiti di assoluta tollerabilità e il volume delle apparecchiature sia tarato su limiti di accettabilità delle emissioni stesse.
- 6) Salvo espressa autorizzazione del Sindaco è vietata la collocazione e l'utilizzo di strumenti ed apparecchi di riproduzione e amplificazione acustica sulla soglia ed all'esterno di esercizi pubblici e commerciali.



- 7) Dopo le ore 22.00 strumenti ed apparecchi di riproduzione ed amplificazione acustica collocati all'interno dei pubblici esercizi possono essere utilizzati solo con porte e finestre dei locali dell'esercizio chiuse.
- 8) La propaganda sonora esercitata nel territorio comunale a mezzo amplificatori montati su veicoli deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco a seguito di richiesta da effettuarsi almeno 15 giorni prima della propaganda; la stessa può essere effettuata dalle ore 10.00 alle ore 12.00, esclusi i giorni festivi, con il volume dell'amplificazione moderato.
- 9) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 400,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Prescrizioni per favorire il rispetto della quiete pubblica di più persone

- 10) I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
- 11) Indipendentemente dalle norme a tutela della sanità pubblica, dalle ore 22.00 alle ore 7.00 nelle case è vietato disturbare la quiete dei vicini con canti, grida, schiamazzi o altre emissioni sonore prodotte anche da elettrodomestici, altri strumenti o animali, fatto salvo quanto disposto dalle leggi in materia.
- 12) Dalle ore 12.00 alle ore 14.00 nel periodo dal 01 luglio al 31 agosto e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nel rimanente periodo dell'anno sono vietate attività rumorose nelle abitazioni che possano recare fastidio o disturbo ai vicini.
- 13) È in particolare vietato dalle ore 22.00 alle ore 7.00 dalle ore 12.00 alle 14.00 (periodo dall'1 luglio al 31 agosto) o dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (nel rimanente periodo dell'anno):
 - a. utilizzare elettrodomestici, ascensori, montacarichi ed altri manufatti di varia natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali che creino nocimento all'interno delle unità immobiliari limitrofe;
 - b. spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la pubblica quiete;
 - c. per l'espletamento di lavori all'interno di edifici, l'uso di motori, trapani e seghe elettriche, ecc. o utensili (martelli, mazzette, ecc.) che possano procurare dei rumori molesti al vicinato;
 - d. l'uso di apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione e riproduzione musicale e sonora che producano emissioni da determinare molestia e disturbo ai vicini;
 - e. ai proprietari di cani e altri animali, il non vigilare o il non assumere tutti gli accorgimenti idonei perché gli stessi non diano luogo, in particolare nelle ore notturne al disturbo della quiete pubblica e privata.
- 14) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione da € 25.00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare o far cessare immediatamente le emissioni sonore.

**Art. 30: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, strumenti a dondolo, videogames e similari, ha l'obbligo di adottare gli accorgimenti necessari perché non emettano suoni o rumori dopo le ore 22.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo.
- 2) Nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto il divieto vige dalle ore 23,00 e fino alle ore 7,00.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 31: Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo l'applicabilità delle leggi specifiche in materia, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere tarati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti e il segnale, ancorché sia intermittente, non superi la durata complessiva di 3 minuti primi. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui al comma 3) comportano la sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 del Codice della Strada e l'obbligo di far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 32: Rumori molesti da veicoli a motore

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, gli impianti di diffusione vocale o musicale installati a bordo di un veicolo possono essere utilizzati a condizione che il suono da loro prodotto non si propaghi all'esterno; è vietato l'uso di impianti nelle ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 7.00 con emissioni sonore alte tali da essere sentite all'esterno del veicolo stesso e che creino molestia e disturbo alla quiete pubblica.
- 2) I veicoli che, in sosta nelle ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 7.00, utilizzano apparecchiature refrigeranti autonome le quali possano provocare rumori e/o ronzii fastidiosi che disturbano la quiete pubblica devono essere parcheggiati in zone isolate.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente la diffusione dei rumori e/o dei suoni.

**Art. 33: Sosta o fermata di veicoli a motore**

- 1) È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore qualora si fermino o sostino per motivi non connessi alla circolazione stradale, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 34: Circolazione e sosta delle auto-caravan e roulotte

- 1) Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m., gli autocaravan e roulotte sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.
- 2) La sosta degli autocaravan e roulotte dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote o che la parte rimorchiabile non sia staccata dal veicolo motrice, non emette deflussi propri (fumi) salvo quelli del propulsore meccanico (scarico del motore) e non occupa, comunque, la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo o che non ecceda nell'occupazione lo stallo di sosta fuori dai limiti imposti.
- 3) È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
- 4) La violazione ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 della L.P. n. 33 dd. 13.12.1990 e s.m.
- 5) La violazione al comma 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa ed accessoria dell'art. 185 del D. Lgs. N. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada.

Art. 35: Sosta delle carovane di nomadi

- 1) La sosta delle carovane di nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli spazi stabiliti con apposita deliberazione, o in assenza di questi, l'Amministrazione comunale potrà autorizzare, previa richiesta scritta degli interessati, la sosta indicando il luogo in cui la sosta è consentita e per una durata massima di 24 ore, alla scadenza delle quali la carovana dovrà spostarsi in altra località fuori dal territorio comunale di competenza.
- 2) La sosta senza autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 da elevare ad ogni veicolo – con notifica al proprietario dello stesso – componente la carovana, e l'obbligo di lasciare immediatamente i luoghi ed il ripristino degli stessi.



TITOLO 5: ANIMALI

Art. 36: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 37: Custodia e tutela degli animali

Fatte salve le normative speciali vigenti in materia di custodia e tutela degli animali;

- 1) ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1, senza pulire successivamente tale area;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Le aree individuate da apposita ordinanza del sindaco per il divieto di transito o il divieto di gettito di alimenti per alcune specie di animali, devono essere rispettate, sia dai proprietari o possessori di animali sia dai volontari che si occupano delle cure delle specie animali.
- 4) Con apposita ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
- 5) La violazione di cui al comma 1) lettere a) c) e d) e comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) La violazione di cui al comma 1) lettera b e comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 38: Cani

Fatte salve le leggi speciali vigenti in materia;

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.



- 4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 5) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data del loro possesso, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips se non già avvenuta, e a consegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 10 giorni.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- 8) La violazione di cui al comma 5) è sanzionata dall'art. 5 comma 2 della L. 281/1991 e ss.mm.

Art. 39: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie, penali e civili vigenti.
- 2) L'apicoltura mediante il posizionamento di arnie non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

TITOLO 6: VARIE

Art. 40: Spargimento liquami e letame

- 1) È vietato lo spargimento di liquami provenienti da allevamenti zootecnici, all'interno dei centri abitati.
- 2) Lo spargimento dei liquami, fatta salva ogni altra disposizione prevista dalla vigente normativa, è consentito al di fuori dei centri abitati alle seguenti condizioni:
 - a. mantenimento di una fascia di rispetto di almeno metri 50 dalle abitazioni;
 - b. mantenimento di una fascia di rispetto di almeno metri 20 dalle strutture, attrezzature o servizi pubblici (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, piste sciistiche durante la stagione invernale, ecc.);
 - c. mantenimento di una fascia di rispetto di almeno 10 metri dalle strade comunali.
- 3) E' inoltre vietato lo spargimento di liquami:
 - a. durante la stagione estiva dal 1° luglio al 31 agosto e per il restante periodo dell'anno nei giorni festivi e prefestivi;
 - b. nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo umano, ai sensi del D.P.R. 236/1988.
- 4) E' vietata la concimazione con liquame di terreni saturi d'acqua o con liquame e letame su pendii gelati e/o innevati, qualora, in questi ultimi casi, la distribuzione delle deiezioni possa dar luogo a fenomeni di ruscellamento su pertinenze pubbliche o su proprietà private.
- 5) Lo spargimento dei liquami e del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture. A tal fine, devono essere di norma privilegiate applicazioni



- periodiche, in funzione dello sviluppo delle piante, del tipo di suolo e coltura, nonché della capacità di assorbimento del terreno.
- 6) I depositi temporanei di letame, esclusi quelli che per legge necessitano di apposita concessione, non possono essere situati ad una distanza inferiore a 20 metri dalle strade, dalle piste ciclabili, dai parcheggi, dalle opere per attività sportive e da acque superficiali di qualsiasi tipo. Inoltre, deve essere vietato qualsiasi deflusso di colaticcio e devono essere adottati tutti gli accorgimenti previsti dalla Legge Provinciale di settore.
 - 7) Durante il trasporto e lo spargimento del liquame e del letame deve essere evitato ogni imbrattamento del suolo pubblico.
 - 8) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 450,00.

Art. 41: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento sui Rifiuti Solidi Urbani e per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario, effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da enti o associazioni riconosciute con decreti di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da enti o associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'associazione o ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'associazione o ente; durante le operazioni di raccolta è vietato tenere comportamenti insistenti o importuni verso le persone.
- 4) Le raccolte di fondi in denaro e/o firme con lasciti /offerte in denaro su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra:
 - a. a meno di 100 m da edifici pubblici, edifici di culto, edifici scolastici, edifici di cura, ambulatori pubblici e privati, Scuola Alpina Guardia di Finanza e Caserma dei Carabinieri;
 - b. su aree pubbliche date in concessione al Comune (parcheggi a Stalimen, minigolf, parco giochi, campo ippico, ecc.);
 - c. in occasione di manifestazioni aperte al pubblico (balli, feste campestri, manifestazioni sportive, di culto e civili ecc.).
- 6) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare l'attività e dell'allontanamento del/i trasgressore/i dal luogo.

Art. 42: Accattonaggio

- 1) È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.



- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 43: Artisti di strada ed esercizio di mestieri girovagi

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è consentito previa richiesta ed ottenimento di autorizzazione comunale che specificherà il luogo e i limiti temporali e di spazio per lo svolgimento dell'attività, se le modalità autorizzate non saranno rispettate l'artista verrà allontanato dalla forza pubblica. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del Codice della strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) Durante lo svolgimento dell'attività l'artista di strada dovrà tenere un comportamento tale da non offendere il pudore e la decenza, nonché creare molestia o pericolo alle persone.
- 3) Se per lo svolgimento dell'attività si ricorra ad apparecchi di diffusione vocale o sonori, questi dovranno preventivamente essere autorizzati e rispondenti alle normative della SIAE e comunque non potranno superare la potenza pari a 5 Watt.
- 4) Le attività, di cui ai commi precedenti, sono vietate a meno di 200 m dagli ingressi delle scuole, dai luoghi di cura o di memoria dei defunti.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di sospendere l'attività e l'allontanamento del trasgressore.

Art. 44: Divieto di campeggio libero

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, dalla Legge provinciale n. 33/1990 e dalle leggi vigenti in materia di "ospitalità all'aperto", in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.
- 2) È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto indicato al comma 1) soggiace alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 della L. P. 33/1990 da € 103,29 a € 309,87 e al ripristino dello stato e dei luoghi.
- 5) Per la violazione al comma 2) verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 185 commi 4 e 6 del Codice della strada e l'infrazione può concorrere con quelle previste dal D. L. 22/1997 e ss.mm. sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 45: Contrassegni del Comune

- 1) È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.



- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 7: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46: Abrogazioni di norme

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dd. 30 aprile 1965 n. 32 e le successive modificazioni, nonché tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esso incompatibili.

Art. 47: Entrata in vigore e ricorsi

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il
- 2) Ogni ricorso avverso alle sanzioni prescritte nel presente Regolamento va indirizzato al Sindaco del Comune.

Art. 48: Norma finale

- 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.